



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Allegato
alla Convenzione**

**ATTO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE ESTERNO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

ATTO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, con sede legale in Roma, via Ciriaco De Mita, n. 21, C.A.P. 00144, codice fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001, rappresentato da, nato a il, in qualità di Direttore della Direzione Regionale, in forza della procura di cui alla determina presidenziale n. 204 del 20 dicembre 2013, dell'INPS, domiciliato presso la Direzione Regionale, via (di seguito INPS),

PREMESSO CHE

in data [...] veniva sottoscritta la convenzione avente tra l'INPS e strutture sanitarie esterne - pubbliche o private - ovvero i medici specialisti esterni in materia di accertamenti sanitari (d'ora in avanti per brevità denominata anche la "**Convenzione**"), tra le seguenti parti:

"ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS", con sede in Roma, Via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 80078750587, (d'ora in avanti per brevità denominato anche "**Istituto**");

"[...]" (*indicare tutti gli elementi identificativi riportati nella Convenzione*)

- l'INPS, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito "**Codice**"), è **Titolare del trattamento dei dati personali** che saranno trattati da [...] in esecuzione della citata Convenzione;
- l'Istituto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Codice, riconosce che [...] dispone delle autonomie operative, dell'esperienza, delle capacità e affidabilità necessarie a fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- l'Istituto intende designare [...] quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati effettuato nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione sopra specificata;
- [...] manifesta la propria disponibilità ad assolvere l'incarico ai sensi degli artt. 4 comma 1, lettera g) e 29 del Codice;
- l'INPS intende specificare analiticamente i compiti affidati a [...] quale responsabile esterno del trattamento e impartire le relative istruzioni, ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- la sottoscrizione del presente atto da parte di [...] comporterà l'integrale accettazione del contenuto dello stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, **l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**, in persona come sopra, nella sua qualità di **Titolare** ex art. 28 D.Lgs. 196/2003,

DESIGNA E NOMINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), [...] (*indicare tutti gli elementi identificativi riportati nella Convenzione*) quale **Responsabile esterno del trattamento** dei dati personali effettuato in esecuzione della Convenzione, mediante sistemi manuali, informatici e telematici.

[...], (*in caso di persona giuridica aggiungere: in persona del Dott. [...] nella sua qualità di legale rappresentante*) con la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, si impegna ad assumere in relazione a quanto prescritto dal Codice, dalla Convenzione e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "**Garante**").

La presente designazione ha efficacia a far tempo dal giorno di sottoscrizione del presente atto da parte di [...], per presa visione ed integrale accettazione, e sino al termine della Convenzione.

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale, in persona come sopra, dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

L'Istituto, in persona come sopra, dichiara di riservarsi, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del Codice, la facoltà di effettuare verifiche periodiche per vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni suddette.

Inoltre, l'Istituto, in persona come sopra, dichiara di riservarsi, in caso di inosservanza da parte di [...]:

- delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali;
- del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell'obbligo di trattare i dati conosciuti per effetto della Convenzione esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione medesima;
- delle istruzioni per il trattamento dei dati personali;
- di perdita, da parte di [...], quale Responsabile esterno del trattamento, dei requisiti di cui all'art. 29 del Codice;

la facoltà di revocare la presente nomina.

Qualora (...) dovesse essere ritenuto responsabile di una violazione di legge o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, lo stesso dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l'Istituto per ogni costo, onere e/o danno subiti.

[...], (*in caso di persona giuridica aggiungere: in persona come sopra*), dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite dal Titolare, e di seguito riportate, che si impegna per sé e i suoi aventi causa a rispettare nell'esecuzione dell'incarico.

Regole generali per il trattamento dei dati

- assicurare che i trattamenti di dati personali, anche sensibili, in esecuzione della Convenzione siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dall'Istituto, a partire da quelle contenute nel presente Atto, delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Codice e nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dal Garante;
- assicurare che i dati personali, anche sensibili, siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione senza effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate e astenendosi dal diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento;

- designare per iscritto quali "incaricati", ai sensi dell'art. 30 del Codice, eventuali collaboratori all'esecuzione del servizio concernente il trattamento dei dati di cui alla Convenzione, fornendo le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle relative mansioni, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso;
- vigilare sull'operato degli incaricati, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata della Convenzione;
- adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati, sia quelle idonee e preventive di cui all'art. 31 che quelle minime di cui agli artt. da 33 a 35 del Codice e del relativo Disciplinare Tecnico, nei modi indicati dal Codice e secondo le eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 36, nonché verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Codice o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;
- comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi dell'art. 7 del Codice, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge;
- avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante, fornendo al Titolare, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto;
- collaborare con il Titolare ponendo in essere tutte le attività previste in capo al Responsabile esterno dall'art. 149 del Codice e disponendo l'organizzazione interna per l'eventuale modifica, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, nonché il blocco del trattamento ove venisse disposto dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con il Titolare per rispettare l'eventuale decisione adottata ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice e adottare le misure necessarie per la tutela dei diritti dell'interessato nel termine assegnato dal Garante;
- realizzare tutto quanto ritenuto utile e/o necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Codice, nei limiti dei compiti affidati con il presente Atto;
- restituire – una volta che siano state esaurite le attività per le quali i dati stessi sono stati trasferiti o resi accessibili e, in ogni caso, alla cessazione, per qualsivoglia motivo, della Convenzione – i dati ricevuti in esecuzione del suddetto rapporto e provvedere, con le modalità a tal fine predisposte dal Garante, alla loro effettiva cancellazione dai propri supporti, salvo diversa indicazione scritta del Titolare, pervenuta prima del citato termine di 30 giorni, e fatti salvi specifici obblighi di legge (ad es. obblighi di carattere fiscale).

Istruzioni ulteriori per il trattamento dei dati

senza l'ausilio di strumenti elettronici

I documenti cartacei, specie se contenenti dati personali sensibili (ad esempio, referti) devono essere trattati in modo da essere inaccessibili a persone non incaricate del trattamento e non devono rimanere incustoditi anche negli spazi adibiti all'esecuzione delle prestazioni sanitarie di cui alla Convenzione.

I dati personali oggetto del trattamento non devono essere condivisi, comunicati o inviati a soggetti che, sebbene appartenenti alla Struttura convenzionata o collaboratori del medico

convenzionato, non siano stati incaricati al trattamento dei dati per l'esecuzione delle prestazioni previste dalla Convenzione.

Il trattamento dei dati sensibili per l'esecuzione della prestazione richiesta e per la registrazione della relazione clinica deve avvenire per il tempo strettamente necessario a tali attività e, una volta concluse le operazioni, i documenti che contengono detti dati devono essere archiviati in base alle presenti istruzioni.

L'archiviazione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili deve avvenire in locali ad accesso controllato, utilizzando armadi o cassette o stanze chiusi a chiave ed in modo che sia assicurata l'identificazione dei soggetti autorizzati che vi possono accedere.

I dati personali archiviati su supporti di tipo magnetico e/o ottico devono essere protetti con le stesse misure di sicurezza previste per i supporti cartacei.

Non è consentito effettuare copie, per uso personale, anche a carattere scientifico, dei dati su cui si svolgono le operazioni di trattamento.

Qualora sia necessario distruggere i documenti cartacei contenenti dati personali, questi devono essere distrutti utilizzando gli appositi apparecchi "distruggi documenti" o, in assenza, devono essere sminuzzati in modo da non essere più ricomponibili.

I supporti magnetici od ottici sui quali si registrano i dati personali per le finalità della Convenzione devono essere "vergini" oppure, se si intende riutilizzare supporti già registrati, è necessario cancellare ogni contenuto prima della nuova registrazione.

Istruzioni ulteriori per il trattamento dei dati con l'ausilio di strumenti elettronici

I verbali di visita specialistica e i referti saranno redatti esclusivamente in formato elettronico sui modelli editabili predisposti e forniti dall'INPS.

Qualora il trattamento dei dati personali avvenga con l'ausilio di strumenti elettronici, lo specialista o la struttura convenzionata garantiranno che l'accesso agli strumenti elettronici contenenti dati personali sia consentito esclusivamente attraverso l'uso di "credenziali di autenticazione", nonché l'adozione delle seguenti misure di sicurezza:

- le user-id individuali per l'accesso non devono mai essere condivise tra più utenti (anche se Incaricati del trattamento);
 - nel caso in cui più utenti debbano poter accedere ai dati è necessario richiedere autorizzazione preventiva all'INPS;
 - la password non deve essere inclusa in alcun processo di connessione automatica;
 - tutti i PC utilizzabili devono essere dotati di password e di adeguato sistema di protezione antivirus, nonché di *screen saver* con password programmato in modo che si attivi dopo pochi minuti di non uso;
 - le applicazioni in uso devono essere chiuse allorché ci si debba allontanare, anche per breve tempo, dalla postazione.

Qualora l'accertamento specialistico venga effettuato in sede diversa dal CML INPS, le istruzioni sopra indicate rappresentano la base minima di misure da osservare da parte del professionista o della struttura sanitaria convenzionata e si intendono integrate dalle prescrizioni già in uso presso lo studio privato o la struttura qualora quest'ultime forniscano ulteriore e maggior tutela dei dati personali, specie se sensibili.

Nel caso in cui l'incarico sia svolto presso gli ambulatori dell'INPS, occorrerà che l'attività sia posta in essere osservando anche tutte le ulteriori cautele eventualmente adottate per gli stessi trattamenti presso i CML dell'Istituto.

La trasmissione dei referti (o della relazione clinica) all'Istituto dovrà avvenire entro cinque giorni dalla prestazione.

Al fine di prevenire eventuali rischi di accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati, devono essere adottate particolari cautele nella trasmissione di tali documenti, che possono contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti a cui si riferiscono.

Qualora l'accertamento specialistico sia stato effettuato presso gli ambulatori del CML INPS lo specialista convenzionato provvederà immediatamente e comunque entro il termine della sessione giornaliera di accertamenti specialistici a lui affidati, a consegnare personalmente il referto al responsabile del CML o al suo delegato. Degli accertamenti svolti lo specialista non potrà acquisire né conservare copia.

Qualora l'accertamento specialistico venga effettuato in sede diversa dal CML INPS, l'inoltro allo stesso CML avverrà, di norma e preferibilmente, tramite PEC da inviare esclusivamente all'indirizzo a tal fine indicato.

La trasmissione a mezzo fax, da effettuarsi solo eccezionalmente in caso di occasionali impedimenti all'utilizzo della PEC, potrà aver luogo esclusivamente al numero all'uopo indicato dal responsabile del CML. In tal caso il Responsabile del trattamento dei dati personali designato garantirà che:

- l'inoltro sia preceduto da contatto telefonico con il responsabile del CML, o suo delegato, al fine di garantire la tempestiva acquisizione e custodia del documento e sia seguito da riscontro, sempre telefonico, dell'avvenuta ricezione;
- il documento sia rimosso dal fax inviante immediatamente dopo l'inoltro e comunque non sia mai lasciato incustodito durante l'intera operazione.

Solo in caso di impossibilità contingente all'inoltro sia tramite PEC che tramite fax, sarà consentita la consegna manuale personale e diretta dei referti (in busta chiusa), al responsabile del CML o al suo delegato.

Data,

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Firma per presa visione ed integrale accettazione

Data,

FIRMA